

ARTICOLO 12

Diritto alla sicurezza sociale

§. 1

L'Italia, come evidenziato nei precedenti rapporti sul presente articolo, ha mostrato un costante impegno nel mantenimento degli standard di sicurezza sociale. Pur non essendo intervenute, nel periodo d'interesse per il presente rapporto, modifiche nell'assetto legislativo, si illustrano alcuni dei provvedimenti adottati in materia di protezione sociale.

Le prestazioni previdenziali di **maternità** sono regolamentate dal **Decreto Legislativo 26.3.2001, n. 151**, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. La tutela normativa e previdenziale è stata estesa, a partire dal 07-11-2007, anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione, ecc.) con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza e che non siano titolari di pensioni. Tali lavoratrici hanno, pertanto, diritto al *congedo di maternità* ed *all'astensione anticipata dal lavoro*, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti. Si ricorda che la prestazione economica è pagata dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS (per le lavoratrici dipendenti è anticipata dal datore di lavoro) ed è pari all'80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo. I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l'intera retribuzione, impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza. L'indennità viene corrisposta alle lavoratrici per il periodo di congedo per maternità o anche per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione.

Riguardo il congedo parentale, l'articolo 1, comma 788 della Legge 296/06 (*Legge finanziaria per il 2007*) dispone che, a partire dal 1° gennaio 2007, anche le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata (lavoratrici a progetto e collaboratrici coordinate e continuative) che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ne possano usufruire per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. L'indennità per il congedo parentale, pari al 30% dello stipendio o della retribuzione, spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia). In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2005 il tetto era di € 13.650,65; nel 2006 era di € 13.896,35; nel 2007 era pari a € 14.174,55).

La Legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha elevato a cinque mesi il congedo di maternità/paternità per i genitori adottivi, non ponendo più limiti riguardo all'età del bambino adottato/affidato.

Inoltre, sono previste forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno).

❖ **L'assegno dello Stato**, è previsto per la madre che:

1. abbia un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia **almeno 3 mesi** di contribuzione nel periodo compreso tra i **18 e i**

- 9 mesi precedenti** la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
2. si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno **3 mesi** di contribuzione nel periodo compreso tra i **18 e i 9** mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
 3. precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'INPS (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi; purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).

❖ **L'assegno dei Comuni** è concesso alle madri il cui reddito familiare non supera il tetto previsto dall'ISE (per il 2006 era di € 30.158,78, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda deve essere presentata al comune di residenza.

Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Il citato articolo 1, comma 788 della Legge n. 296/2006 (*legge finanziaria per il 2007*) ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate una speciale **indennità giornaliera di malattia**, a decorrere dal 1° gennaio 2007. L'indennità giornaliera di malattia, a carico dell'INPS, viene corrisposta entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non inferiore a venti giorni nell'arco solare. Dal computo per l'indennità sono esclusi gli eventi morbosì di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Condizione per il diritto alla prestazione è la sussistenza del requisito contributivo e reddituale ai fini della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera, a favore dei medesimi soggetti. Pertanto, l'indennità di malattia spetta se:

- nei 12 mesi precedenti l'evento risultino accreditati almeno tre mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella Gestione Separata (v. sopra);
- nell'anno solare precedente a quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale soggetto a contributo presso la gestione separata non supera il 70% del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 8.8.1995, n. 35 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare") valido per lo stesso anno.

Con riguardo al requisito contributivo, l'art. 1, comma 770, della citata L. 296/2006 prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un'aliquota contributiva pensionistica del 23% per gli iscritti alla Gestione Separata, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Per il 2007, l'aliquota contributiva complessiva (comprensiva del contributo dello 0,50% istituito dall'art. 59 della L. 449/97 e successive modificazioni ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia, dell'assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera) era del 23,50%. Il contributo mensile utile

ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si otteneva, nel 2007, applicando l'aliquota del 23,50% sul minima di reddito (art. 1, comma 3, L. 233/90, "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi") che era pari, per l'anno 2007 ad € 13.598.

La Legge 14 maggio 2005, n. 80 ha prorogato la durata dell'**indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali**, prevista per i **trattamenti di disoccupazione** in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006. Successivamente, la Legge Finanziaria per il 2007 ha prorogato anche i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007. Inoltre, con la Legge finanziaria per il 2007

- sono stati prorogati al 31.12.2007 gli incentivi per l'**iscrizione nelle liste di mobilità (ai soli fini dei benefici contributivi)** dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo;
- è stato previsto il rifinanziamento, per il 2007, per gli incentivi alla **riduzione degli orari di lavoro per imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà**;
- è stata prorogata al 31.12.2007 la concessione di trattamenti di **cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), di mobilità e di disoccupazione speciale**, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o di particolari casi di reimpiego di lavoratori;
- sono stati prorogati, a tutto il 2007, i trattamenti di **Cigs e mobilità** ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali, agenzie di viaggio e operatori turistici con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Nei precedenti rapporti del governo italiano si erano illustrate le prestazioni previste dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e tuttora vigenti. Ad ogni buon fine, si fornisce un elenco delle prestazioni e dei relativi importi per il periodo preso in esame per il presente rapporto.

Le prestazioni a sostegno del reddito

Indennità ordinaria di disoccupazione

E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria in caso di licenziamento. L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). Dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dai datori di lavoro.

La nuova normativa (v. sopra), in vigore dal 1/4/2005 al 31/12/2006 poi prorogata per tutto il 2007, estende la durata del trattamento di disoccupazione (da 6 a 7 mesi per i lavoratori fino a 49 anni e da 9 a 10 mesi per gli over 49) con un profilo a scalare dei tassi (50% della retribuzione percepita per i primi 6 mesi, 40% per i successivi 3 mesi, 30% nel decimo mese). A partire dal 1° gennaio 2008 il periodo massimo indennizzabile è stato elevato a 8 mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e a dodici mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. I requisiti di età devono essere posseduti alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile. Sempre dal 1° gennaio 2008 l'indennità spetta nella misura del 60% della retribuzione media lorda annua per i primi sei mesi, del

50% per i due mesi seguenti e del 40% per i restanti mesi. Ai lavoratori sospesi l'indennità è pagata nella misura del 50% della retribuzione.

IMPORTI MASSIMI INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Anno 2005 € 819,62 – € 985,10 (se la retribuzione mensile è superiore a € 1773,19)

Anno 2006 € 830,77 – € 998,50 (se la retribuzione mensile è superiore a € 1797,31)

Anno 2007 € 844,06 – € 1014,48 (se la retribuzione mensile è superiore a € 1826,07).

L'indennità di disoccupazione è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte.

In risposta alla richiesta del Comitato europeo dei diritti sociali, contenuta nelle Conclusioni 2007, di conoscere gli "importi minimi" dell'indennità di disoccupazione, si fa presente che la normativa italiana non contiene alcuna indicazione degli importi minimi mentre stabilisce gli importi massimi.

Disoccupazione con requisiti ridotti

L'indennità spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

- nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
- risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

L'importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi. I limiti dell'importo massimo mensile lordo, per l'anno 2007, era di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione linda mensile superiore a 1.826,07 €.

Anche l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte.

Cassa integrazione guadagni

Si tratta di una prestazione che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto presso aziende in momentanea difficoltà produttiva.

Questo strumento permette alle imprese, in attesa di riprendere la normale attività produttiva, di essere sollevate dai costi della manodopera non utilizzata e di evitare i licenziamenti.

La cassa integrazione guadagni può essere **ordinaria (CIG)** o **straordinaria (CIGS)**.

E' ordinaria quando la crisi dell'azienda dipende da **eventi temporanei** (mancanza di commesse, eventi metereologici ecc.) ed è certa la ripresa dell'attività produttiva.

E' straordinaria quanto l'azienda deve fronteggiare processi di **ristrutturazione** (cambiamento di tecnologie), **riorganizzazione** (cambiamento dell'organizzazione aziendale), **riconversione** (cambiamento dell'attività) o **crisi aziendale**. Inoltre, l'intervento straordinario può essere richiesto anche a seguito di **fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria**. Viene concessa per un periodo più lungo, rispetto a quella ordinaria, in virtù della gravità degli eventi che la giustificano.

La cassa integrazione guadagni è finanziata attraverso un contributo fisso posto a carico del datore di lavoro. Per finanziare l'intervento straordinario è previsto anche l'intervento dello Stato.

Inoltre, i datori di lavoro che si avvalgono degli interventi, ordinari e straordinari, di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale calcolato in percentuale sull'importo. Il contributo addizionale non è dovuto quando le cause che hanno determinato il ricorso alla CIG sono considerate "oggettivamente non evitabili".

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIG)

L'integrazione salariale spetta ai lavoratori che appartengono a determinate categorie: operai (di qualunque qualifica), intermedi, impiegati, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla Cassa integrazione, lavoratori assunti con benefici contributivi (contratto di inserimento, disoccupati di lunga durata, lavoratori provenienti dalle liste di mobilità, ecc.).

I lavoratori devono dipendere da aziende che operano nei seguenti settori: industriale, cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale, boschive, forestali e del tabacco, ecc. Le aziende del settore edilizio e lapideo sono soggette a particolari disposizioni data la particolarità del rapporto di lavoro.

La CIG ordinaria è pagata per un periodo massimo di 3 mesi continuativi per ogni unità produttiva. Il periodo può essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 12 mesi. Nel caso in cui un'azienda ne usufruisca per periodi non consecutivi, il periodo massimo di godimento è di 52 settimane in un biennio.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

L'integrazione spetta agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali (anche edili), delle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (tali imprese devono avere più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda); alle imprese commerciali, di spedizione e trasporto, alle agenzie di viaggi e turismo che occupano più di 50 dipendenti (esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione; alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; alle aziende di trasporto aereo.

Può essere concessa per un periodo massimo di 12 o 24 mesi a seconda della causa che ha determinato l'intervento, salvo eventuali proroghe. La durata dell'integrazione straordinaria non può eccedere i 36 mesi nell'arco di un quinquennio, compresi i periodi di CIG ordinaria per situazioni temporanee di mercato.

Il pagamento dell'integrazione salariale è effettuato, ai dipendenti aventi diritto, dal datore di lavoro alla fine di ogni mese, salvo rimborso mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. Se l'impresa fallisce o è nell'impossibilità di pagare per ragioni di ordine finanziario, il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS.

Sia per la cassa integrazione ordinaria che per la straordinaria, l'integrazione salariale è pari all'**80%** della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino ad un massimo di 40 ore settimanali.

L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile rivalutato annualmente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'Istat.

Si riportano, di seguito, gli importi dei massimali per gli anni 2005 e 2006.

1° Massimale (retribuzioni fino a € 1.797,31)

indennità mensile linda: Anno 2005 € 819,62 Anno 2006 € 830,77

indennità mensile netta: Anno 2005 € 774,21 Anno 2006 € 784,75

2° Massimale (retribuzioni superiori a € 1.797,31)

indennità mensile linda: Anno 2005 € 985,10 Anno 2006 € 998,50

indennità mensile netta: Anno 2005 € 930,03 Anno 2006 € 943,18

Assegno per il nucleo familiare

Si tratta di una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto dei limiti stabiliti di anno in anno dalla legge. L'assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

Ne possono beneficiare i lavoratori dipendenti, i disoccupati, i lavoratori in mobilità, i cassaintegrati, i soci di cooperative, i pensionati nonché i lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata. Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta l'"*assegno familiare*".

Il nucleo familiare può essere composto, oltre che dal richiedente, dal coniuge non separato, dai figli minori di 18 anni (legittimi, legittimati, adottivi, affilati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) o maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, dai nipoti di età inferiore ai 18 anni che siano a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) ed in stato di bisogno.

L'assegno è concesso a condizione che il reddito del nucleo familiare derivi, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc.).

Secondo quanto riportato nel "*Rapporto di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro*" pubblicato nel 2008 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel **2006** la spesa per le politiche di sostegno al reddito evidenziava una lieve crescita rispetto all'anno precedente (1,5%) mentre nel 2005 si registrava un incremento più

sostanzioso rispetto al 2004 (+13%). La dinamica della spesa è attribuibile ad un complesso di fattori: l'evoluzione del contesto, in particolare la maggiore diffusione del lavoro a termine e il conseguente aumento del contingente avente diritto a tutele nonché l'andamento della domanda di prestazioni legata alle ristrutturazioni d'impresa. L'indennità di disoccupazione non agricola (oltre 2,8 miliardi di euro), quella con requisiti ridotti (1,7 miliardi di euro) e l'indennità di mobilità (1,6 miliardi di euro), costituiscono le misure di maggior peso, rappresentando il 61% della spesa complessiva (v. Tavola 1). Considerando l'andamento della spesa nell'arco temporale si osserva un notevole incremento dell'indennità ordinaria a partire dal 2005, successivamente all'introduzione del D.L. 35 poi convertito nella L. n. 80/2005 (v. sopra).

Tav. 1 Spese per politiche passive – anni 2001-2006 (Migliaia di euro correnti)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cassa Integrazione Guadagni ordinaria	461.340	531.863	593.170	740.400	791.100	651.040
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	466.798	400.277	528.274	676.600	710.000	930.800
Cassa Integrazione per i lavoratori agricoli (CISOA)	6.108	6.282	7.778	10.700	16.100	16.600
Contratti di solidarietà difensivi	10.171	2.426	1.059	462	504	8.039
Indennità di mobilità	1.264.227	1.380.962	1.511.968	1.599.500	1.803.800	1.595.500
Indennità di disoccupazione speciale edile	176.749	170.847	63.962	112.500	86.700	51.400
Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria	1.133.721	1.510.351	1.309.859	1.739.300	2.268.300	2.654.100
Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti	1.400.517	1.378.477	1.313.827	1.469.800	1.775.100	1.673.100
Indennità di disoccupazione agricola ordinaria	614.110	500.524	362.716	572.600	654.400	626.800
Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti	16.475	20.244	20.243	17.400	16.000	22.100
Indennità di disoccupazione agricola speciale (40%)	344.110	342.651	361.649	372.500	386.400	334.800
Indennità di disoccupazione agricola speciale (66%)	583.909	520.600	594.541	598.800	585.100	444.800
Assegni straordinari - Fondo credito ordinario	19.698	74.204	205.021	371.980	424.000	345.775
Assegni straordinari - Fondo credito cooperativo	100	1.023	2.088	4.258	4.586	4.726
Assegni straordinari - Fondo ex Monopoli di Stato		4.165	2.320	1.749	599	2.243
Assegni straordinari - Fondo settore assicurativo			16.717	17.867	15.783	8.805
Assegni straordinari - Fondo riscossione tributi erariali	-	-	-	-	22.080	25.907
Pensionamenti anticipati	731.910	560.220	483.363	362.978	288.652	398.432
Totale	7.229.942	7.405.116	7.378.554	8.669.394	9.849.205	9.994.967

Fonte: elaborazioni Ministero del Lavoro (Segretariato Generale – Div. V) su dati INPS

Dal lato dei percettori di sussidi, l'effetto della riforma del 2005 è stato analogo a quello sulle spese, considerata la forte ascesa dello stock medio annuo di beneficiari. Questi ultimi, aumentati in modo graduale dal 2001 al 2004, registrano un incremento sostanzioso tra il 2004 ed il 2005 (oltre 30.000 beneficiari, pari al 28,7% in più) per poi rallentare tra il 2005 ed il 2006.

Tav. 2 Beneficiari di politiche passive – anni 2001-2006 (stock medio annuo)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cassa Integrazione Guadagni ordinaria	52.366	65.571	68.845	75.292	82.119	65.237
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	35.155	36.387	61.994	55.739	58.837	71.892
Indennità di mobilità	86.455	89.913	97.047	101.341	112.859	100.617
Indennità di disoccupazione speciale edile	6.032	5.334	4.521	4.136	1.433	744
Assegni straordinari - Fondo credito ordinario	870	2.303	7.869	12.615	12.048	10.330
Assegni straordinari - Fondo credito cooperativo	6	33	88	132	125	142
Assegni straordinari - Fondo ex Monopoli di Stato	-	-	713	713	552	405
Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria	77.207	87.391	96.580	106.651	137.251	139.653
Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti	112.079	108.198	107.746	108.058	127.964	130.037
Indennità di disoccupazione agricola ordinaria	35.343	34.888	37.726	39.113	36.684	36.528
Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti	2.106	2.088	1.998	1.866	1.938	1.998
Indennità di disoccupazione agricola speciale (40%)	53.910	53.206	53.239	54.063	51.737	49.134
Indennità di disoccupazione agricola speciale (66%)	46.250	49.426	48.211	46.821	43.587	39.802
Indennità di disoccupazione ordinaria nell'edilizia	16.380	17.169	18.029	21.988	28.885	26.308
Totale complessivo	524.170	551.907	604.606	628.529	696.020	672.828

* Calcolato sulla base della durata effettiva dei trattamenti.

Fonte: elaborazioni Ministero del Lavoro (Segretariato Generale – Div. V) su dati INPS

Le pensioni

Al 31 dicembre 2006 il **numero di prestazioni pensionistiche** previdenziali e assistenziali erogate era di 23,5 milioni, per un **importo complessivo** annuo di 223.629 milioni di euro ed un **importo medio** annuo di 9.511 euro (fonte ISTAT).

Tav. 3 – Prestazioni pensionistiche e relativo importo annuo, complessivo e medio, per tipologia di pensioni. Anni 2005-2006

TIPOLOGIE DI PENSIONE	2005						2006					
	Numero	%	Importo complessivo		Importo medio		Numero	%	Importo complessivo		Importo medio	
			milioni di euro	%	euro	N.I.			milioni di euro	%	euro	N.I.
Ivs	18.382.820	79,0	194.071	90,3	10.557,18	114,3	18.520.067	78,8	201.765	90,2	10.894	114,5
Vecchiaia	11.399.513	49,0	146.639	68,2	12.863,61	139,2	11.667.860	49,6	154.115	68,9	13.209	138,9
Invalidità	2.077.259	8,9	13.830	6,4	6.657,71	72,1	1.946.775	8,3	13.288	5,9	6.826	71,8
Superstiti	4.906.048	21,1	33.602	15,6	6.849,10	74,1	4.905.432	20,9	34.362	15,4	7.005	73,7
Indennitarie	1.032.827	4,4	4.268	2,0	4.132,00	44,7	991.523	4,2	4.245	1,9	4.282	45,0
Assistenziali	3.841.833	16,5	16.542	7,7	4.305,87	46,6	4.001.671	17,0	17.618	7,9	4.403	46,3
Pensioni sociali	769.784	3,3	3.415	1,6	4.436,06	48,0	775.501	3,3	3.505	1,6	4.520	47,5
Invalidità civile	2.668.540	11,5	11.565	5,4	4.333,94	46,9	2.842.460	12,1	12.571	5,6	4.423	46,5
Guerra	403.509	1,7	1.562	0,7	3.871,83	41,9	383.710	1,6	1.542	0,7	4.018	42,2
Totale	23.257.480	100,0	214.881	100,0	9.239,23	100,0	23.513.261	100,0	223.629	100,0	9.511	100,0

Fonte: elaborazione ISTAT su dati INPS – anno 2007

L'incidenza della spesa complessiva sul Pil passa dal 15,10% nel 2005 al **15,16%** nel **2006**.

In particolare, il tasso di pensionamento (dato dal rapporto tra il numero delle pensioni e la popolazione residente) è pari a 39,76 (39,59 nel 2005) e l'indice del beneficio relativo

(rapporto tra l'importo medio delle pensioni e il Pil per abitante) diminuisce dal 38,14% nel 2005 al 38,12% nel 2006. L'incidenza sul Pil della spesa per pensioni di vecchiaia passa dal 10,30% del 2005 al 10,45% del 2006, quella della spesa per pensioni di invalidità civile dallo 0,81% allo 0,85%. Per tutte le altre tipologie di pensione l'incidenza della spesa sul Pil diminuisce rispetto al 2005.

Analizzando lo stesso indicatore per settore di intervento si rilevava che, per la spesa pensionistica di natura previdenziale, l'incidenza sul Pil è del 13,19%, con un aumento di 0,10 punti percentuali rispetto al valore dell'indicatore calcolato per il 2005. Con riferimento al solo settore assistenziale, l'indicatore diminuisce passando dal 2,01% del 2005 all'1,96% del 2006.

Con riferimento alla tipologia di pensione, si osservava che le **pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti** (Ivs) erano **18,5 milioni**, con una spesa complessiva di 201.765 milioni di euro (90,2% del totale) ed un importo medio annuo di 10.894 euro. In particolare, il 49,6% dei trattamenti pensionistici (pari al 63,0% delle prestazioni di tipo Ivs) era rappresentato da pensioni di vecchiaia o anzianità, per una spesa pari a 154.115 milioni di euro (68,9% del totale) ed un importo medio annuo di 13.209 euro, il 20,9% riguarda pensioni ai superstiti (15,4% in termini di spesa) e l'8,3% si riferiva ad assegni ordinari di invalidità o a pensioni di inabilità, che assorbivano il 5,9% della spesa destinata al complesso delle pensioni (6,6% della spesa per pensioni Ivs).

Le **pensioni assistenziali** rappresentavano la seconda tipologia di prestazioni pensionistiche in termini di spesa erogata. Nel **2006** questa era pari a 17.618 milioni di euro (7,9% del totale) e riguardava **4,0 milioni** di prestazioni, con un importo medio annuo di 4.403 euro. Di tali prestazioni la quota più elevata rispetto al totale delle pensioni erogate, in termini sia di numero sia di spesa (rispettivamente, 12,1% cento e 5,6% cento), si registrava per le pensioni di invalidità civile e le indennità di accompagnamento ad esse associate.

Infine, per le **pensioni indennitarie**, con 4.245 milioni di euro di spesa complessiva (1,9% del totale), si rilevavano **992 mila** trattamenti di importo medio pari a 4.282 euro.

Guardando ai dati di spesa, si osservava che nel **2006** l'**importo pensionistico complessivo annuo era cresciuto del 4,1%** rispetto all'anno precedente, passando da 214.881 milioni di euro del 2005 a 223.629 milioni di euro dell'ultimo anno. In generale, la crescita dell'importo complessivo annuo è il risultato della diversa evoluzione del numero delle pensioni e del loro importo medio. Al 31 dicembre 2006, il numero dei trattamenti pensionistici in pagamento è aumentato dell'1,1% rispetto all'anno precedente.

Contemporaneamente l'**importo medio delle pensioni è aumentato del 2,9%** rispetto al 2005, determinando gran parte dell'aumento dell'importo complessivo.

Spostando l'attenzione sui **pensionati**, si osservava che nel 2006 il numero dei titolari di prestazioni pensionistiche, con un numero di pensioni *pro capite* pari a 1,4, era di quasi 16,7 milioni e risultava pressoché invariato rispetto al 2005 (+0,7%).

La distribuzione dei pensionati per numero di prestazioni ricevute mostrava che il **68,1%** percepiva **una sola pensione** e che la quota dei beneficiari che cumulavano **due o più pensioni** era del **31,9%** (il 24,4% ne cumulava due e il 7,5% è titolare di almeno tre pensioni), valore che scende al 29,6% nel caso dei titolari di pensioni di vecchiaia e

raggiungeva l'88,5% per i percettori di pensioni di guerra. Valori elevati si riscontravano anche per i beneficiari di rendite indennitarie e di pensioni di invalidità civili (rispettivamente, 73,9 e 77,8 per cento), prestazioni, queste ultime, che si caratterizzano per la forte presenza di indennità di accompagnamento ad esse associate.

La distribuzione delle **pensioni** per classe di importo mensile delle prestazioni presentava frequenze maggiori nelle classi di importo meno elevato. Infatti, la maggior parte delle pensioni aveva importi mensili inferiori a 500 euro (47,4% del totale) e il 27,0% ha importi mensili compresi tra 500 e mille euro. Un ulteriore 13,0 per cento di pensioni vigenti al 31 dicembre 2006 aveva importi compresi tra mille e 1.500 euro mensili e il restante 12,7% del totale aveva importi mensili superiori a 1.500 euro.

Se, invece, si guarda alla distribuzione dei **pensionati** secondo la classe di importo medio mensile dei loro redditi pensionistici, vista la possibilità di cumulo di più pensioni, si osservavano pesi relativi superiori a quelli rilevati nella distribuzione delle pensioni con riferimento a tutte le classi che includono valori uguali o superiori a 500 euro mensili. Il gruppo più numeroso di pensionati (5,0 milioni di individui, il 30,0% del totale) riceveva una o più prestazioni per un importo medio mensile compreso tra 500 e mille euro. Il secondo gruppo per numerosità (3,9 milioni di pensionati, pari al 23,5% del totale) otteneva pensioni comprese tra mille e 1.500 euro mensili. Un ulteriore 22,9% di beneficiari percepiva meno di 500 euro mensili e il restante 23,6% riceveva pensioni di importo mensile superiore a 1.500 euro (12,7% nel caso delle pensioni).

Il trattamento minimo

Nei precedenti rapporti del governo italiano si era precisato che la prestazione consiste in un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il *"minimo vitale"*. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

Si indicano, di seguito, gli **importi mensili** per gli anni 2005, 2006 e 2007:

anno 2005	€ 420,02
anno 2006	€ 427,58
anno 2007	€ 436,14

I limiti di reddito personale previsti, rispettivamente, per gli anni 2005, 2006 e 2007 e che davano diritto all'intera integrazione erano i seguenti: € 5.465,59; € 5.558,54; € 5.669,82. Si aveva diritto, invece, ad un'integrazione ridotta nel caso in cui i redditi personali fossero compresi tra: € 5.465,60 e € 10.931,18 per l'anno 2005; € 5.558,55 e € 11.117,08 per il 2006; € 5.669,82 e € 11.339,64 per il 2007.

Il reddito complessivo dei coniugi non doveva superare € 21.862,36 nel 2005; € 22.234,16 nel 2006; € 22.679,28 nel 2007 per usufruire dell'intera integrazione. L'integrazione ridotta veniva corrisposta quando i limiti di reddito complessivo dei coniugi erano compresi tra: € 21.862,37 e € 27.327,95 nel 2005; € 22.234,17 e € 27.792,70 nel 2006; € 22.679,28 e € 28.349,10 nel 2007.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2002 è stata incrementata la *maggiorazione sociale* in favore di persone disagiate al fine di garantire un importo di pensione fino a € 516,46 mensili per tredici mensilità. La maggiorazione spetta:

- ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- ai titolari di pensione sociale;
- ai titolari di assegno sociale;
- ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).

Per ottenere l'incremento, i titolari di pensione devono avere un'età di almeno 70 anni che può essere ridotta, fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione inferiore a 5 anni ma non inferiore a due anni e mezzo.

La maggiorazione viene concessa se il pensionato non supera certi limiti di reddito.

Per il 2005 ed il 2006 i redditi personali dovevano essere inferiori, rispettivamente, a € 7.069,27 e a € 7.167,55. Il reddito complessivo dei coniugi non doveva superare € 11.943,88 nel 2005 ed € 12.129,61 nel 2006.

L'importo mensile della maggiorazione era di € 543,79 nel 2005 e di € 551,35 nel 2006.

L'assegno di invalidità

Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l'assegno di invalidità. Questo è concesso ai lavoratori con una infermità fisica o mentale, accertata da un medico dell'INPS, che abbia comportato una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro. I lavoratori, inoltre, devono avere un'anzianità contributiva di almeno cinque anni (di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione) ed essere assicurati all'INPS da almeno cinque anni.

L'importo dell'assegno di invalidità è calcolato sulla base dei contributi versati. Nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto ed i redditi posseduti non superano determinati limiti, l'importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (v. sotto). L'assegno non può comunque superare l'importo del trattamento minimo (v. sopra). Occorre sottolineare che nel computo dei redditi da considerare non si devono includere: la casa di proprietà del richiedente se vi abita; i redditi esenti da Irpef (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici); i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc.); le pensioni di guerra; l'importo dell'assegno ordinario di invalidità calcolato senza tenere conto dell'integrazione.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo tre conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

La prestazione può essere concessa anche se il titolare continua a svolgere un'attività lavorativa dipendente o autonoma. In questo caso è prevista una visita medico-legale annuale e la riduzione dell'importo dell'assegno nella misura del 25%, se il reddito dell'assicurato supera l'importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 4, o del 50% se il reddito supera l'importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 5.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purchè l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possieda i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia: 20 anni di contribuzione, 65 anni di età se uomo e 60 anni se donna. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.

L'assegno non è reversibile.

La pensione di inabilità

La legge prevede una prestazione differente se l'infermità è così grave da impedire lo svolgimento di ogni attività lavorativa.

Il lavoratore dipendente o autonomo ha diritto alla pensione di inabilità se possiede i seguenti requisiti sanitari e contributivi:

- un'infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, che impedisca lo svolgimento di una qualunque attività lavorativa;
- almeno tre anni di contributi versati (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda;
- l'iscrizione all'INPS da almeno 5 anni.

L'importo della pensione di inabilità si calcola aggiungendo ai periodi di contribuzione effettivamente versati un "bonus contributivo", pari agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile (nel caso di lavoratori invalidi 60 per gli uomini e 55 per le donne). Il bonus non può comunque far superare all'inabile 40 anni di anzianità contributiva. Dal 1996, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema di calcolo contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già l'età pensionabile (60 anni), indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.

Occorre ricordare che la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, dipendente o autonoma e con l'eventuale rendita Inail per infortunio o malattia professionale. Nel caso in cui si abbia diritto ad entrambi i benefici si può scegliere quello più favorevole. La pensione di inabilità è reversibile.

I titolari di pensione di inabilità hanno anche diritto all'*assegno mensile di assistenza personale e continuativa*, se non possono svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante. L'assegno non spetta nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga degenza e

non è compatibile con la rendita Inail corrisposta per infortuni sul lavoro o per malattie professionali.

L'assegno sociale

La prestazione è stata introdotta dall'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso. L'assegno sociale dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

Condizione essenziale per il diritto all'assegno è la residenza in Italia. Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno. La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare dell'assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto. L'assegno è una prestazione che non spetta ai superstiti.

La prestazione viene erogata per 13 mensilità l'anno e decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

E' da sottolineare che la *Pensione sociale* viene corrisposta anche dopo il 1995 per coloro che l'hanno conseguita fino al gennaio 1996, sussistendone le condizioni. Ai titolari di pensione che, avendone perso il diritto per uno o più anni, l'abbiano richiesta di nuovo dopo il 31 dicembre 1995, è stato corrisposto, invece, l'assegno sociale, nella misura e alle condizioni previste per questa prestazione.

A partire dal 1° febbraio 1996, l'assegno sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiono 65 anni di età, in sostituzione degli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età. I ciechi civili, parziali o assoluti, continuano a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il 65° anno di età. Qualora queste prestazioni siano d'importo inferiore a quello dell'assegno sociale, o in caso siano coniugati, i ciechi civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale in assenza di altri redditi.

I redditi considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale sono i seguenti:

- i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);
- i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri);
- le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie pagate dall'INAIL;
- le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;

- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei titoli di stato, interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni);
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
- l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.

Non sono invece considerati, ai fini della determinazione del diritto all'assegno, i seguenti redditi:

- i trattamenti di fine rapporto e le loro eventuali anticipazioni;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il proprio assegno sociale;
- la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;
- i trattamenti di famiglia;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per inabilità;
- l'indennità di comunicazione per i sordomuti;
- le pensioni di guerra.

Per gli anni **2005, 2006 e 2007** gli **importi mensili** degli assegni sono stati, rispettivamente, di € **375,33**, € **381,72**, € **389,36**. Pertanto, l'**importo annuo** dell'assegno sociale era di € **4.879,29** nel **2005**; di € **4.962,36** nel **2006** e di € **5.061,68** nel **2007**. Tali importi costituiscono anche i limiti di reddito per gli anni indicati se il richiedente non è coniugato. Nel caso in cui il richiedente fosse coniugato, i limiti di reddito vengono calcati moltiplicando per due tali cifre (es.: $5.061,68 \times 2 = 10.123,36$).

Qualora il richiedente non abbia redditi né personali né insieme all'eventuale coniuge, percepisce l'assegno sociale in misura intera. Nel caso in cui i redditi del richiedente, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superino i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato se, invece, la somma risulta inferiore ai limiti di legge, la prestazione può essere erogata con l'importo ridotto. In tale ultimo caso l'importo pagato sarà pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

L'assegno può essere ridotto nei casi in cui il titolare sia ricoverato in istituti o comunità con rette a carico dello Stato. La riduzione è del 50% se la retta è a totale carico degli enti pubblici, e del 25% quando la retta è a carico dell'interessato o dei suoi familiari, per un importo inferiore alla metà dell'assegno sociale. L'assegno non subisce riduzioni quando la retta a carico del titolare o dei familiari comporta una spesa superiore al 50% dell'assegno sociale. Al fine di stabilire la misura dell'assegno, il pensionato deve presentare all'INPS la documentazione, rilasciata dall'istituto o dalla comunità presso la

quale è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico dell'ente pubblico e della quota eventualmente a carico suo o dei familiari.

La pensione di vecchiaia

In Italia, in base alla normativa vigente, la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento di determinati requisiti, che variano a seconda del sistema di calcolo, che può essere contributivo, retributivo o misto.

Il sistema di calcolo contributivo è valido per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995 ed è legato alla totalità dei contributi versati.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, i requisiti richiesti per andare in pensione sono:

- l'età: 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;
- i contributi: almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- la cessazione del rapporto di lavoro (questo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività);
- il conseguimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica.

Il sistema di calcolo retributivo, invece, è valido per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione ed è legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi).

I requisiti richiesti per andare in pensione sono:

- l'età: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
- i contributi: almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa, ecc.);
- la cessazione del rapporto di lavoro.

Il sistema di calcolo misto è valido per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

L'importo della pensione si calcola con i due sistemi:

- per i periodi fino al 31 dicembre 1995, con il sistema retributivo;
- per i periodi dal 1° gennaio 1996, con il sistema contributivo.

Al riguardo, occorre precisare che l'articolo 1, comma 5, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto il sistema delle cosiddette finestre anche per la pensione di vecchiaia, in base al quale, a partire dal 2008, coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il 31 marzo, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il 30 giugno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il 30 settembre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino

in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il 31 dicembre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

La pensione di anzianità

Un altro trattamento previdenziale previsto dal nostro ordinamento è la pensione di anzianità, la quale si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

La legge n. 247/2007, di riforma delle pensioni, ha modificato i requisiti previsti dalla normativa precedente (legge 23 agosto 2004, n. 243) e previsto un aumento progressivo del requisito anagrafico.

L'articolo 1, comma 2, della citata legge ha stabilito i nuovi requisiti, di seguito riportati, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità:

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, i lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età, mentre i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età;
- dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto "sistema delle quote", in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:

Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni				
	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
Periodo	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima
Dal 01/07/2009 al 31/12/2010	95	59	96	60
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012	96	60	97	61
Dal 01/01/2013	97	61	98	62

Occorre comunque evidenziare che si può andare in pensione a prescindere dall'età, se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 40 anni.

La legge 247/2007 ha modificato anche le finestre di uscita, secondo il seguente schema:

Con meno di 40 anni di contributi		
	Decorrenza della pensione	
Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
30 giugno	1° gennaio anno successivo	1° luglio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo	1° gennaio secondo anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi	
	Decorrenza della pensione

Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno*	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno**	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno

** Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

La pensione decorre dall'apertura della finestra d'uscita, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

La domanda deve essere compilata sul modulo predisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e presentata direttamente agli suoi uffici, oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.

La domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili.

La pensione può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

La pensione ai superstiti

In base alla normativa vigente, in caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato, ai componenti del suo nucleo familiare è riconosciuta la pensione ai superstiti, la quale può essere:

- di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata;
- indiretta, se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa. In tal caso, il deceduto doveva aver accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure doveva essere assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

I familiari a cui spetta la pensione ai superstiti sono:

- il coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico;
- i nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna).

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti hanno diritto alla prestazione di cui trattasi anche i genitori e, in mancanza di questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili.

L'importo della pensione ai superstiti è pari ad una percentuale della pensione già percepita dal defunto o, nel caso di lavoratore non ancora pensionato, di quella che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento.

Le percentuali, da rapportare alla retribuzione pensionabile, variano a seconda della categoria degli aventi diritto e sono:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio se sono solo i figli ad averne diritto;
- 70% al solo figlio superstite;
- 15% a ciascun genitore, fratello e sorella.

In ogni caso, la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

Dal 1° gennaio 1996, l'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare: l'assegno viene ridotto del 25%, del 40% e del 50% a seconda dei redditi percepiti dal beneficiario.

La domanda di pensione ai superstiti, a cui vanno allegati i documenti richiesti, può essere presentata direttamente alla sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o tramite i Patronati.

La pensione ai superstiti può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza.

Per quanto concerne il numero dei beneficiari dei trattamenti sopra menzionati si rinvia all'articolo 23 del presente rapporto.

§. 2

Le rendite per infortuni sul lavoro

In riferimento alle richieste formulate dal Comitato europeo dei diritti sociali di conoscere le prestazioni cui ha diritto il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, si fa presente quanto segue.

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è obbligatoria ed è regolata dalle norme contenute nel D.P.R. n. 1124/1965, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", nel D.Lgs. n. 38/2000 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e da disposizioni speciali per particolari categorie. L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) provvede alla gestione assicurativa.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro il quale invierà la relativa denuncia all'INAIL entro 2 giorni in caso di infortunio, ed entro 5 in caso di malattia professionale. Qualora si tratti di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta

entro 24 ore dall'evento. L'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro (*infortunio in itinere*).

Il lavoratore che si sia infortunato sul lavoro o abbia contratto una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato (naturalmente in vigore dell'obbligo assicurativo, cioè dell'esercizio di una attività che lo esponga a determinati rischi).

Il datore di lavoro è tenuto a pagare:

- il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro;
- il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.

L'INAIL deve pagare:

- dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino alla guarigione clinica (senza limiti di tempo);
- dal 91° giorno e fino alla guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di pagamento.

L'INAIL corrisponde una *rendita mensile* al lavoratore assicurato con grado di inabilità compreso tra l'11% ed il 100%. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita. In caso di successivo aggravamento, però, il lavoratore può richiedere alla sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata.

La rendita decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica e viene erogata per tutta la vita. L'importo della rendita può aumentare o diminuire, ovvero lo stesso diritto alla rendita può cessare a seguito di variazioni del grado di inabilità riscontrate attraverso le periodiche visite mediche di revisione, che possono essere effettuate:

- entro 10 anni dalla costituzione della rendita in caso di infortunio;
- entro 15 anni in caso di malattia professionale;
- senza limiti temporali per le silicosi e le asbestosi.

Se all'ultima revisione il grado di inabilità risulta compreso tra l'11% ed il 15%, la rendita viene liquidata in capitale. La rendita viene integrata dall'INAIL nella misura di un ventesimo per:

il coniuge

i figli fino a 18 anni

i figli inabili senza limiti di età, finché dura l'inabilità

i figli fino a 26 anni se studenti universitari e viventi a carico, per tutta la durata normale del corso di laurea.

A decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite è rivalutata (annualmente) sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Dal 1° luglio 2000 il pagamento delle rendite avviene tramite l'INPS.

A titolo informativo si riportano, di seguito, gli importi annui delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2008, per i settori industria, agricoltura, marittimi e per gli infortuni in ambito domestico. Tali rendite sono state rivalutate del 6,28%. I nuovi valori delle rendite sono i seguenti: retribuzione minima industria € 13.899,90; retribuzione massima industria € 25.814,10; retribuzione convenzionale agricoltura € 20.978; retribuzione convenzionale infortuni domestici € 13.899,90. L'assegno *una tantum* in caso di morte ammonta ad € 1.833,81. Inoltre, è stato rivalutato l'importo dell'assegno di incollocabilità a partire dal 1° luglio 2008, nella misura di € 226,45 mensili. Tale assegno viene erogato in caso di inabilità non inferiore al 34%, dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale. Fra i requisiti richiesti vi è anche quello dell'età che non deve superare i 65 anni. La prestazione viene erogata fino al compimento del 65° anno di età salvo che nel frattempo non siano intervenute variazioni nella condizione di incollocabilità.

§. 3

Nel §. 1 del presente articolo si è illustrato il sistema pensionistico attualmente vigente in Italia (v. pensione vecchiaia, anzianità, superstiti).

Il Comitato europeo dei diritti sociali aveva formulato la richiesta, contenuta nella Conclusioni 2007, di conoscere se, oltre alla pensione, anche le altre prestazioni fossero soggette a rivalutazione annuale in base all'aumento del costo della vita. A tal fine, si fa presente che, sia le pensioni che le prestazioni a sostegno del reddito sono soggette a rivalutazione, come indicato dagli importi comunicati.

§. 4

In materia di sicurezza sociale dei cittadini stranieri, occorre precisare che i cittadini comunitari - compresi i rumeni e i bulgari entrati nell'U.E. dal 1° gennaio 2007 - che svolgono in Italia un' attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato, hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, previsto dalla legge n. 153 del 1988, anche per i familiari residenti nel paese d'origine o in un paese convenzionato.

Il lavoratore extracomunitario, invece, può disporre dell'assegno per il nucleo familiare se i familiari risiedono in Italia, anche nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia (buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.).

Quando i familiari risiedono all'estero, la corresponsione dell'assegno è prevista solo nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.

I Paesi che hanno stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di prestazioni familiari sono, tra i Paesi contraenti la Carta Sociale Europea: Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino.

La corresponsione dell'assegno è prevista anche per i familiari residenti all'estero, qualora il lavoratore straniero – anche nel caso in cui il proprio Paese non sia convenzionato con l'Italia - abbia la residenza legale in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due Stati membri.

Ai cittadini stranieri rifugiati politici è riconosciuto il diritto all'assegno per i familiari residenti all'estero, anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza.

La tutela dell'assegno per il nucleo familiare, riconosciuta ai lavoratori stranieri rifugiati politici, è stata estesa, a decorrere dal 19 gennaio 2008, anche ai cittadini stranieri non comunitari ovvero apolidi ai quali sia stato riconosciuto lo "status di protezione sussidiaria".

L'Italia, partecipa attraverso gli accordi bilaterali, di seguito indicati, a sistemi che garantiscono la conservazione dei diritti acquisiti e in via di acquisizione:

- Croazia: Convenzione di sicurezza sociale, ratificata con legge n. 167 del 27.05.1999 (in vigore dall'1.11.2003);
- Stati della ex Jugoslavia: Convenzione di sicurezza sociale del 14.11.1957, ratificata con legge n. 885 dell'11.06.1960 (in vigore dall'1.01.1961);
- Principato di Monaco: Convenzione di sicurezza sociale del 12.02.1982, ratificata con legge n. 130 del 5.03.1985 (in vigore dall'1.10.1985);
- San Marino: Convenzione di sicurezza sociale del 10.07.1974, ratificata con legge n. 432 del 26.07.1975 (in vigore dall'1.11.1975);
- Turchia: Convenzione europea di sicurezza sociale promossa dal Consiglio d'Europa del 14.12.1972 (in vigore dal 12.04.1990);
- Regolamento CEE n. 1408/1971 di sicurezza sociale tra: i 27 Stati membri; i 3 Stati terzi legati dall'accordo SEE: Islanda, Norvegia, Liechtenstein; la Svizzera (accordo UE-Svizzera in vigore dall'1.06.2002);
- Regolamento CE n. 859/2003 del Consiglio del 14.05.2003, che estende le disposizioni del Regolamento CEE n. 574 del 1972 ai cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Nelle Conclusioni 2007 era contenuta una richiesta del Comitato europeo dei diritti sociali riguardante le prestazioni di sicurezza sociale applicate nei confronti della Turchia. A tal fine si fa presente che le prestazioni sono quelle contenute nella Convenzione europea di sicurezza sociale sopra indicata. All'articolo 2 della Convenzione sono elencate le prestazioni applicate:

a) prestazioni per malattia e maternità;

- b) prestazioni d'invalidità;*
- c) prestazioni di vecchiaia,*
- d) prestazioni dei superstiti;*
- e) prestazioni relative a incidenti sul lavoro o malattie professionali;*
- f) assegni in caso di decesso;*
- g) prestazioni di disoccupazione;*
- h) prestazioni familiari.*